

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 4 ottobre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Angelini, Ballaman, Benedetti Valentini, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, Di Comite, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Veltri, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Amoruso, Angelini, Ballaman, Benedetti Valentini, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Brunetti, Cardinale, Carli, Crema, Danese, Di Comite, Dini, Fabris, Ferrari, Gambale, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Melandri, Morgando, Morselli, Nesi, Nocera, Olivo, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Solaroli, Turco, Veltri, Armando Veneto.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 3 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FEI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia di mediazione familiare internazionale ed

introduzione dell'articolo 574-*bis* del codice penale, concernente il reato di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori » (7334);

d'IPPOLITO ed altri: « Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione di riserve marine in Calabria » (7335);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di consenso ai trattamenti sanitari » (7336);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di tutela della qualità della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale » (7337);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza » (7338);

GERARDINI: « Istituzione delle Direzioni marittime nelle regioni Abruzzo e Molise » (7339);

LOSURDO ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7340);

PEZZOLI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7341).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

IACOBELLIS e MASTELLA: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (7299) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

DUILIO ed altri: « Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire » (7202) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XI;*

S. 3813. - Senatori PINTO ed altri: « Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile » (*approvata dal Senato*) (7327) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.*

**Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 28 settembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea COPERCINI n. 9/6662/1, SAONARA n. 9/6662/4, RIVOLTA ed altri n. 9/6662/5, NICCOLINI ed altri n. 9/6662/6, Giovanni BIANCHI n. 9/6662/7, MORSELLI ed altri n. 9/6662/8, accolti dal Governo e CALZAVARA n. 9/6662/2, FONTANINI n. 9/6662/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 giugno 2000, concernenti la riduzione del debito dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle

Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 3 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione Mario PEPE ed altri n. 8/00064, accolta dal Governo e approvata nella seduta della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) del 15 giugno 2000, concernente lo stanziamento di ulteriori fondi in favore dei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettere del 3 ottobre 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione VALPIANA n. 7/00845, concernente modifiche alla normativa vigente in materia di vaccinazioni, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 23 maggio 2000 e SAIA ed altri n. 7/00869, concernente l'assistenza ai pazienti stomizzati e incontinenti, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 14 giugno 2000.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di ripartizione per il 2000 della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 ottobre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri concernente individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 novembre 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 — MISURE IN MATERIA  
FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (7184)**

**(A.C. 7184 — sezione 1)**

**ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 85.**

*(Composizione del consiglio di presidenza  
della giustizia tributaria).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.

*2-bis.* Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provin-

ziale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

*2-bis.* Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale ».

4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 1 è abrogato.

5. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione ».

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 85.

*(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria).*

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, comma 2, sono abrogati.

**85. 1.** La Commissione.

**(A.C. 7184 - sezione 2)**

## ARTICOLO 86 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 86.

*(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545).*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

**(A.C. 7184 - sezione 3)**

## ARTICOLO 87 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 87.

*(Utilizzo di risorse finanziarie).*

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono

al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale ».

**(A.C. 7184 - sezione 4)**

## ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 88.

*(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione).*

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: « nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva », sono inserite le seguenti: « ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, ».

**(A.C. 7184 - sezione 5)**

## ARTICOLO 89 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 89.

*(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze).*

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il

trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza».

**(A.C. 7184 - sezione 6)**

**ARTICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO IV**

**IMPOSTA REGIONALE SULLE EMIS-  
SIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI**

**ART. 90.**

*(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).*

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede

l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 90.**

*(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).*

*Sopprimerlo.*

**90. 1.** *(ex 73. 2.)* Armani, Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: il cui gettito, sino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**90. 2.** *(ex 73. 1.)* Pace, Armani, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* La destinazione vincolata delle risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 1 e la suddetta compensazione tra regioni si applicano solo sulla quota di introiti eccedente la riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 78.

**90. 3.** (ex 73. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro delle finanze *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**90. 4.** La Commissione.

**(A.C. 7184 — sezione 7)**

**ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 91.**

*(Soggetto obbligato ed esenzioni).*

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

**(A.C. 7184 — sezione 8)**

**ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 92.**

*(Determinazione e versamento dell'imposta).*

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione so-

nora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni interessate, essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 92.**

*(Determinazione e versamento dell'imposta).*

*Al comma 2, sostituire le parole:* del 50 per cento *con le seguenti:* fino al 15 per cento.

**92. 2.** La Commissione.

*Al comma 2, dopo le parole: maggiore utilizzazione aggiungere le seguenti: e nelle ore notturne.*

**92. 1.** (ex 75. 1.) Giordano, Bonato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura, le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 dell'articolo 92 possono essere modificate.

**92. 3.** La Commissione.

**(A.C. 7184 – sezione 9)**

**ARTICOLO 93 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 93.

*(Poteri delle regioni  
e delle province autonome).*

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

**(A.C. 7184 – sezione 10)**

**ARTICOLO 94 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 94.

*(Sanzioni e contenzioso).*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 94 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 94.

*(Sanzioni e contenzioso).*

*Al comma 3, sostituire la parola: 2.000.000, con la seguente: 200.000.000.*

**94. 1.** (ex 77. 1.) Giordano, Bonato, Bonghetta.

**(A.C. 7184 – sezione 11)****ARTICOLO 95 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 95.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

**(A.C. 7184 – sezione 12)****ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO V

NORME FINALI

ART. 96.

*(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).*

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato

iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 96 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 96.

*(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).*

*Al comma 1, sostituire la parola: 15 con la seguente: 150.*

*Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**96. 1.** *(ex 79. 1.)* Giordano, Bonato.

*Al comma 2, sostituire le parole da: la regione fino a: Aosta, con le seguenti: le regioni e.*

**96. 2.** *(ex 79. 3.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino, Chiappori, Fontan.

**(A.C. 7184 – sezione 13)**

## ARTICOLO 97 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 97.

*(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n.319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.43, rileva anche agli effetti tributari ».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

**(A.C. 7184 – sezione 14)**

## ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 98.

*(Proroga di termini).*

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: « entro nove mesi » sono

sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: « 1° giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2001 »;

c) all'articolo 18, comma 1, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi »;

d) all'articolo 35, comma 1, le parole: « dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2001 ».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, le parole: « 29 febbraio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000 ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 98 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 98.

*(Proroga di termini).*

*Sopprimerlo.*

**\*98. 1.** (ex 81. 3.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Sopprimerlo.*

**\*98. 10.** Giordano, Bonato.

*Sopprimere il comma 1.*

**98. 2.** (ex 81. 4.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**98. 3.** (ex 81. 5.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**98. 4.** (ex 81. 6.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*98. 5.** (ex 81. 10.) Conte.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*98. 6.** (ex 81. 7.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**98. 7.** (ex 81. 8.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Sopprimere il comma 2.*

**98. 8.** (ex 81. 9.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

##### ART. 98-bis.

1. I termini per gli adempimenti fiscali e contributivi aventi scadenza compresa fra il 1° ed il 31 agosto, sono prorogati di trentuno giorni, ovvero allo stesso giorno del mese di settembre, o ai primi due giorni del mese di ottobre, senza alcuna sanzione.

2. Se l'adempimento comporta un versamento di somme, imposte o contributi, l'importo deve essere maggiorato di interessi nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione di cui al comma 2 è stabilita nello 0,4 per cento.

**98. 09.** (ex 81. 03.) Molgora, Frosio Roncalli.

**(A.C. 7184 – sezione 15)****ARTICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 99.***(Riforma del sistema delle tasse  
e diritti marittimi).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del

titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 99.***(Riforma del sistema delle tasse e diritti  
marittimi).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è autorizzato ad emanare aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**99. 1.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

**99. 2.** Biricotti, Attili.**(A.C. 7184 – sezione 16)****ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 100.***(Semplificazione  
degli adempimenti contabili).*

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n.662 del 1996.

2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli

relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 100 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 100.**

*(Semplificazione degli adempimenti contabili).*

*Sopprimerlo.*

**100. 1.** *(ex 82. 1).* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

Art. 100-bis.

*(Abrogazioni).*

1. L'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 467, è abrogato.

**100. 01.** *(ex 82. 02.)* Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

**(A.C. 7184 – sezione 17)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).*

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assi-

stenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*(Conferimento di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale).*

*Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000*

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** *(ex 6. 1. e 6. 3.)* Antonio Pepe, Pace, Fino, Contento.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 2.** *(ex 6. 4.)* Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.*

**8. 3.** *(ex 6. 6.)* Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**8. 4.** *(ex 6. 7.)* Pace, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami d'azienda effettuati dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

**8. 5.** La Commissione.

**(A.C. 7184 – sezione 18)**

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

*(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio).*

1. Le rivendite speciali annesse ad esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata dei rispettivi esercizi, secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384.

2. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio come gerenti provvisori, alla data di entrata in vigore della presente

legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono.

3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

*(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 65.4  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 65.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le rivendite ordinarie di prima categoria attualmente individuate dall'articolo 25, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nelle rivendite con un reddito da tabacchi pari o maggiore ai dieci milioni di lire, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono considerate tali solo se percepiscono un reddito da tabacchi e lotto pari o maggiore ai venti milioni di lire

**0. 65. 4. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Paisan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 65 – *(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio).* — 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dall'ar-